

COMUNE DI ZAGAROLO

PROVINCIA DI ROMA

Regolamento
**per la pubblicità e la trasparenza
dello stato patrimoniale
dei titolari di cariche pubbliche
elettive e di governo**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n., in data

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

I N D I C E

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Obblighi per gli amministratori
- Art. 3 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati
- Art. 4 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni
- Art. 5 - Entrata in vigore

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale.
3. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta comunale non facenti parte del Consiglio comunale.
4. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".
5. L'ufficio di segreteria del Comune cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.
6. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 2

Obblighi per gli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso l'ufficio di segreteria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
 - a) il reddito annuale, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
 - b) i beni immobili posseduti;
 - c) i beni mobili registrati posseduti;
 - d) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
 - e) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
2. Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dalla convalida degli eletti o dall'accettazione della nomina.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

4. L'adempimento di cui al comma 1 deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

5. L'adempimento di cui al comma 1 deve essere infine effettuato al termine del mandato, entro 30 giorni dalla cessazione della carica.

6. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata ogni volta che si verificano variazioni dei dati di cui al precedente comma 1 lettere b, c), d), e). Il termine per aggiornare la dichiarazione è di 30 giorni dal verificarsi della variazione.

Art. 3

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L'ufficio di segreteria del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.

3. L'ufficio di segreteria provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.

4. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata "operazione trasparenza" ed è direttamente accessibile da chiunque.

5. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 è inoltre depositato presso l'ufficio di segreteria ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. Il dirigente/responsabile dell'ufficio di segreteria del Comune è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il dirigente/responsabile dell'ufficio di segreteria del Comune invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il dirigente/responsabile dell'ufficio di segreteria provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il dirigente/responsabile dell'ufficio di segreteria, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.
5. A carico dell'amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 2.000,00 (duemila) ad un massimo di euro 20.000,00 (ventimila). L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il dirigente/responsabile dell'ufficio di segreteria.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.